Al Sindaco del Comune di Brentonico
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Segretario comunale

e, per conoscenza:
- al Difensore civico della Provincia autonoma di Trento
- al Comitato biodiversità e salute per Brentonico

Trento, 14 ottobre 2026

Oggetto: **Referendum comunale di Brentonico – Rispetto dei termini statutari e tutela dei diritti di partecipazione**

Spettabili,

l'Associazione Più Democrazia in Trentino interviene a sostegno delle richieste formulate dal Comitato biodiversità e salute per Brentonico nella comunicazione del 14 ottobre 2026, relativa al referendum per l'adozione di un Regolamento comunale per la tutela della salute e dell'ambiente nelle attività agricole.

Riteniamo necessario richiamare alcuni principi fondamentali affinché l'esercizio del diritto di iniziativa referendaria sia garantito nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie, senza essere subordinato a valutazioni di opportunità politica o a passaggi procedimentali suscettibili di ritardarne ingiustificatamente lo svolgimento.

1. Il diritto referendario e il diritto elettorale hanno pari dignità costituzionale

Il diritto dei cittadini di promuovere referendum e partecipare alle relative consultazioni costituisce una componente essenziale dell'ordinamento democratico, meritevole delle medesime garanzie fondamentali riconosciute al diritto di voto nelle elezioni degli organi rappresentativi.

Il principio trova autorevole conferma nella sentenza n. 36/2021 del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, relativa al referendum provinciale sul distretto biologico. Il Tribunale ha respinto la tesi secondo cui il voto referendario avrebbe una rilevanza costituzionale inferiore rispetto al voto elettorale, precisando che qualsiasi limitazione o compressione, anche temporanea, del diritto di voto, referendario o elettorale, deve costituire una misura eccezionale, giustificata da una motivazione rafforzata e dall'assenza di valide alternative.

Ne discende un principio fondamentale: il procedimento referendario non può essere subordinato alle priorità politiche o alle scelte discrezionali dell'Amministrazione, ma deve essere tutelato quale esercizio di un diritto politico costituzionalmente garantito.

2. La certezza dei termini è una garanzia sostanziale

Il Codice di buona condotta sui referendum della Commissione di Venezia, nella versione riveduta del 2022 (CDL-AD(2022)015, punto I.3.2.b), richiama il dovere delle autorità di organizzare i referendum previsti dall'ordinamento, rispettarne le procedure e assicurarne lo svolgimento entro i termini stabiliti dalla legge. La certezza dei tempi non rappresenta dunque una semplice esigenza organizzativa, ma una garanzia dell'effettivo esercizio dei diritti politici.

Nel caso di Brentonico, l'articolo 14, commi 9 e 10, dello Statuto comunale prevede termini precisi per l'indizione e lo svolgimento della consultazione. Considerato che la presentazione delle sottoscrizioni è stata attestata l'11 settembre 2026, il termine statutario per l'indizione del referendum risulta fissato all'11 novembre 2026, come evidenziato dal Comitato promotore.

Ogni ulteriore attività istruttoria o deliberativa deve pertanto svolgersi nel rispetto di tale scadenza. Non risulta infatti che l'articolo 14, comma 11, autorizzi automaticamente la sospensione o la proroga dei termini stabiliti dai commi precedenti.

3. L'eventuale controproposta non può eludere il diritto referendario

L'articolo 14, comma 11, dello Statuto contempla la possibilità che il competente organo comunale accolga, integralmente o parzialmente, la richiesta dei promotori prima della consultazione, attribuendo alla Commissione per i procedimenti referendari la decisione definitiva sull'eventuale decadenza, dopo aver sentito il Comitato promotore.

La disposizione persegue una finalità legittima: evitare una consultazione quando le richieste dei cittadini abbiano già trovato adeguata soddisfazione. Tale facoltà non può tuttavia trasformarsi in uno strumento per dilatare i tempi, modificare unilateralmente il contenuto dell'iniziativa o determinarne la decadenza attraverso un accoglimento soltanto formale.

A questo proposito è opportuno richiamare nuovamente il Codice di buona condotta sui referendum della Commissione di Venezia, che affronta anche il rapporto tra iniziative popolari e controproposte delle istituzioni, valorizzando garanzie di chiarezza e libertà di scelta degli elettori.

Questa impostazione trova un importante riferimento nelle consolidate pratiche di democrazia diretta della Confederazione svizzera, dove la controproposta può rappresentare uno strumento di confronto e mediazione tra istituzioni e promotori, senza che la semplice presentazione di un testo alternativo comporti necessariamente l'abbandono dell'iniziativa popolare. Pur nella diversità degli ordinamenti, il principio di riferimento è chiaro: la controproposta deve favorire una soluzione sostanziale alle richieste dei cittadini, non costituire un espediente per sottrarre loro la possibilità di esprimersi.

Nel caso di Brentonico, l'eventuale accoglimento parziale richiede quindi un'attenta valutazione della corrispondenza sostanziale tra la deliberazione comunale e gli obiettivi dell'iniziativa. L'obbligo di sentire i promotori deve tradursi in un contraddittorio effettivo, con piena conoscenza degli atti e possibilità di presentare osservazioni prima della decisione definitiva della Commissione.

4. Il diritto dei promotori è tutelabile anche contro l'inerzia amministrativa

Un ulteriore precedente significativo è costituito dall'ordinanza del Tribunale ordinario di Rovereto del 2 febbraio 2018, pronunciata ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile nei confronti del Comune di Ledro. Il giudice ha riconosciuto la posizione di diritto soggettivo dei promotori rispetto all'esercizio dell'iniziativa referendaria, escludendo che la mancata approvazione del regolamento comunale potesse giustificare l'inerzia dell'organo competente e dichiarando l'obbligo del Comitato dei garanti di pronunciarsi motivatamente sull'ammissibilità dei quesiti.

Il principio è particolarmente rilevante: incertezze normative, carenze organizzative o difficoltà procedimentali non possono essere utilizzate per impedire o svuotare l'esercizio di un diritto politico fondamentale.

5. La responsabilità delle istituzioni di vigilanza

Merita infine di essere ricordato il recente intervento della Provincia autonoma di Trento nei confronti del Comune di Calceranica al Lago, con nota del 17 agosto 2026, protocollo PAT/RFD341-17/08/2026-0658468. In tale occasione, il Dipartimento competente ha formalmente invitato il Comune ad adempiere agli obblighi relativi alla disciplina dei procedimenti referendari, assegnando un termine per fornire chiarimenti e preannunciando la possibile valutazione dei presupposti per l'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 192 del Codice degli enti locali.

Il precedente conferma l'importanza di un'attenta vigilanza istituzionale affinché l'esercizio dei diritti di partecipazione non venga compromesso dall'inerzia o da comportamenti dilatori che ostacolino il regolare svolgimento dei procedimenti referendari.

6. Le richieste dell'Associazione

Alla luce di quanto esposto, Più Democrazia in Trentino sostiene integralmente le richieste del Comitato biodiversità e salute per Brentonico e invita l'Amministrazione comunale a fornire tempestivo riscontro, garantendo il rispetto dei termini statutari e la piena trasparenza delle attività procedimentali. L'eventuale procedimento di accoglimento della proposta dovrà svolgersi senza indebite dilazioni, assicurando un effettivo confronto con i promotori e una valutazione imparziale da parte della Commissione competente.

Invitiamo altresì il Difensore civico a seguire la vicenda nell'ambito delle rispettive attribuzioni, affinché siano garantite le condizioni per il regolare esercizio del diritto referendario.

Siamo consapevoli che l'iniziativa coinvolge rilevanti interessi economici e sociali, sui quali possono legittimamente confrontarsi posizioni divergenti. Proprio per questo, il rispetto delle regole democratiche deve essere garantito indipendentemente dagli interessi in gioco e dalle valutazioni di convenienza politica o economica.

Il confronto sul merito appartiene alla fisiologia della democrazia. Garantire ai cittadini la possibilità di promuoverlo e parteciparvi costituisce invece un preciso dovere delle istituzioni.

Cordiali saluti.

Alex Marini - Presidente di Più Democrazia in Trentino